

COMUNE DI ROSSA

Tel.0163/75115

Fax 0163/753914

e-mail rossa@reteunitaria.piemonte.it

ORDINANZA N. 05/2012

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O CON CATENE A BORDO DEI VEICOLI TRANSITANTI LUNGO LE STRADE COMUNALI E LUNGO I TRATTI DELLA VIABILITA' PROVINCIALE COMPRESI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI, DURANTE IL PERIODO INVERNALE.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza della Provincia di Vercelli, Settore Viabilità, Protezione Civile in data 16/10/2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 lettera e) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 modificato con la Legge 29 luglio 2010, n. 120 secondo cui: *"l'ente proprietario della strada può con propria ordinanza prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici idonei alla marcia su neve o su ghiaccio"*, è stato imposto l'utilizzo, lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali montane e collinari, di mezzi antisdrucchiolevoli e degli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio,

DATO ATTO che la citata ordinanza provinciale si è espressa favorevolmente, inoltre, alla imposizione della medesima prescrizione, a cura dei Sindaci dei Comuni, nei tratti della viabilità provinciale compresi all'interno dei centri abitati delimitati ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 285 del 30.04.1992;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010;

CONSIDERATO che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione stradale, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;

Al fine di tutelare la pubblica incolumità,

SENTITI i competenti Uffici;

O R D I N A

per i motivi in premessa citati:

SU TUTTE LE STRADE COMUNALI NONCHE' SU TUTTI I TRATTI DI STRADE PROVINCIALI COMPRESI ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI DELIMITATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL D.LGS. 285/1992 E PER IL PERIODO TEMPORALE DALLA DATA DEL 1° NOVEMBRE 2012 AL 31 MARZO 2013, CHE I VEICOLI SIANO MUNITI DI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI O DEGLI SPECIALI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO IN CASO DI PRESENZA DI FENOMENI ATMOSFERICI AVVERSI O DI PROBABILE PRESENZA DI GHIACCIO A TERRA, OVVERO PER L'INTERO PERIODO ELENCATO ANCHE SE LE CRITICITA' METEOROLOGICHE SONO SOLO ASTRATTAMENTE PREVEDIBILI, ABBIANO A BORDO MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI E GLI SPECIALI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni. Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con le conseguenze e gli effetti dell'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada).

Dalla Residenza Comunale, 25 OTT. 2012



IL SINDACO
Marco DEFILIPPI